



GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE

via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO
tel. 0471/946257 – fax. 0471/946325
e.mail: alessandro.urzi@consiglio-bz.org

14. legislatura/2009
Disegno di legge

Disegno di legge provinciale:

**“Interventi a sostegno della famiglia concernenti l’accesso
ai servizi
educativi e formativi della prima infanzia”**

presentato dai consiglieri provinciali

Alessandro Urzì

Maurizio Vezzali

Disegno di legge provinciale:

“Interventi a sostegno della famiglia concernenti l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”

Art. 1
(Finalità)

1. La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, agevola l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia che concorrono, con la famiglia, alla crescita, alla cura, alla formazione, alla socializzazione ed alla educazione dei bambini, di età compresa tra zero e tre anni, nella prospettiva di favorire l’armonico sviluppo della personalità infantile.

Art. 2
(Contributi)

1. Per le finalità previste dall’articolo 1 sono concessi alle madri beneficiarie di cui all’articolo 3, per ogni figlio che fruisca dei servizi educativi e formativi della prima infanzia, contributi di natura monetaria finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza e delle attività connesse ai servizi stessi.

2. La misura dei contributi è determinata con il regolamento di cui all’articolo 5, in relazione alle diverse condizioni delle madri beneficiarie, tenendo conto, in particolare, delle situazioni di svantaggio economico della famiglia e della presenza di minori disabili o con difficoltà di adattamento ed integrazione.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2:
 - a) le madri lavoratrici;
 - b) le madri che ai sensi della normativa vigente risultino essere:
 - 1) disoccupate di lunga durata;
 - 2) inoccupate di lunga durata;
 - 3) in reinserimento lavorativo.
2. Ai fini della concessione dei contributi, le madri beneficiarie di cui al comma 1 devono:
 - a) essere residenti nella Provincia autonoma di Bolzano da almeno tre anni;
 - b) avere figli che fruiscano, nel territorio provinciale, dei seguenti servizi educativi e formativi della prima infanzia:
 - 1) asilo nido;
 - 2) alternativi o complementari all'asilo nido.

Art. 4
(Percorsi formativi)

1. Durante il periodo di fruizione dei contributi di cui all'articolo 2, le madri beneficiarie devono seguire percorsi formativi finalizzati all'inserimento, al reinserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro, da comprovare secondo quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 5.
2. Per agevolare l'individuazione del percorso formativo più idoneo alle specifiche esigenze, la Provincia autonoma di Bolzano attiva, attraverso idoneo soggetto, un sistema di assistenza tecnica e di tutoraggio.

Art. 5
(Regolamento di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, con regolamento provinciale la giunta provinciale determina, in particolare:
 - a) le risorse destinate ai contributi previsti dall'articolo 2;

- b) la misura, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- d) le tipologie di servizi educativi e formativi della prima infanzia alternativi o complementari all'asilo nido per cui la fruizione sono concessi i contributi;
- e) le modalità di individuazione del soggetto che fornisce assistenza tecnica e tutoraggio nonché le modalità con cui sono comprovati i percorsi formativi di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Relazione sull'attuazione della legge)

1. La Giunta provinciale, entro il 30 settembre di ciascuno anno successivo a quello di riferimento, presenta al Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione della presente legge.

I consiglieri provinciali

Alessandro Urzi

Maurizio Vezzali